



Comune di Volterra

SETTORE N. 3 – “Servizi Socio Culturali”

Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento in concessione di uno spazio situato nel museo Guarnacci destinato all'apertura di un banco vendita di materiale librario e oggettistica.

Art. 1

Oggetto della concessione

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione di uno spazio di circa mq. 12 complessivi di cui alla planimetria allegata al piano terreno del Museo Guarnacci (Via Don Minzoni n° 15, Volterra) destinato all'apertura di un banco vendita. Si applicano al rapporto concessorio le norme contenute negli articoli da 1615 a 1627 del codice civile in materia di affitto in quanto compatibili con il presente disciplinare.

Art. 2

Durata

La concessione ha durata di anni tre dalla data di stipulazione del contratto.

Qualora alla data di scadenza del contratto non sarà stato ancora individuato il nuovo concessionario, il soggetto aggiudicatario della presente concessione è tenuto a garantirne la prosecuzione fino al termine massimo del 31/12/2011.

Art. 3

Modalità di aggiudicazione

La concessione sarà aggiudicata previo esperimento di pubblico incanto a favore del concorrente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 D.L.gs. n. 163 del 12.04.2006.

Le offerte saranno valutate applicando i punteggi ed i criteri di seguito indicati:

- **Offerta Economica:** canone da corrispondere al comune da parte del concessionario, che non potrà essere inferiore a € 25.000,00 annui netti, max punti **70** per la migliore offerta; per le altre verrà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula: migliore offerta moltiplicata per 70 e diviso per il prezzo offerto
- **Capacità tecnico – organizzativa:** punti **30** da valutare sulla base degli elementi sotto indicati:
 - caratteristiche qualitative e varietà del materiale in vendita max punti **15**
 - attività promozionale max punti **10**
 - progettazione dell'allestimento della struttura di vendita max punti **5**

Art. 4

Orario di esercizio dell'attività

Il Concessionario è tenuto ad assicurare un periodo minimo ininterrotto d'apertura del banco almeno dal 15 marzo al 1 novembre di ogni anno, con orario pari a quello dell'orario giornaliero di apertura al pubblico del museo (ore 9.00-19.00 tutti i giorni, compreso festivi). Potranno essere concordati ulteriori proseguimenti dell'attività anche in periodi notturni o nel periodo 2 novembre – 14 marzo, secondo le disposizioni del Responsabile del Servizio. In ogni caso il Concessionario è tenuto ad aprire in occasione delle iniziative organizzate dall'Amministrazione e che devono essere comunicate al Concessionario con almeno 7 giorni di anticipo.

Eventuali riduzioni di orario per comprovate esigenze del servizio dovranno essere concordate tra le parti.

Il Concessionario non potrà effettuare richieste di indennizzo nei confronti del comune in seguito alla chiusura straordinaria del museo riconducibile a sciopero del personale o ad altre cause di impraticabilità dei locali, anche ascrivibili a responsabilità del comune, purché l'impraticabilità dei locali non si protragga per una durata complessiva di giorni dieci nel triennio. Tale periodo di inattività rientra nell'alea contrattuale e non potrà essere in alcun modo computato ai fini del calcolo dell'indennizzo.

Art. 5

Obbligazioni del concessionario

Al fine di garantire una qualità dell'offerta adeguata a quella dei musei cittadini il concessionario è obbligato a porre in vendita, nello spazio affidato in concessione:

1. PUBBLICAZIONI

monografie, collane, guide, cataloghi, repertori, notiziari, periodici e riviste di elevato standard editoriale, inclusi quelli di produzione straniera concernenti i predetti musei o le opere ed i reperti in essi contenuti. Almeno il 10% delle pubblicazioni poste in vendita dovrà essere rivolto in modo specifico ai ragazzi in età scolare.

Dovrà in ogni caso porre in vendita:

- Almeno una guida del Museo Guarnacci, in lingua italiana, inglese e tedesca o anche altre lingue oltre queste tre.
- Almeno due guide della Città di Volterra, in lingua italiana, inglese e tedesca o anche altre lingue oltre queste tre.
- Non meno di 10 diverse pubblicazioni inerenti gli argomenti di specifico interesse per i visitatori: arte, archeologia, etruschi, alabastro, numismatica, storia relativi sia alla città di Volterra che all'area culturale corrispondente all'antico territorio volterrano, possibilmente anche in altre lingue.
- Non meno di 15 diverse pubblicazioni inerenti gli argomenti di specifico interesse per i visitatori: arte, archeologia, etruschi, alabastro, numismatica, storia relativi al territorio toscano, possibilmente anche in altre lingue.

Il concessionario è altresì obbligato, ove richiesto dall'Amministrazione, a distribuire o a porre in vendita i cataloghi di mostre organizzate dall'amministrazione comunale, anche non relative esclusivamente ai materiali esposti nel Museo Guarnacci.

Il Concessionario è autorizzato a commissionare o a stampare direttamente le pubblicazioni che ritiene opportune per il completamento della gamma di prodotti in vendita, a sue spese, consegnandone almeno 5 copie all'Amministrazione comunale.

2. OGGETTISTICA

- cartoline, diapositive, manifesti, immagini su DVD o altri supporti informatici concernenti il museo Guarnacci, la Pinacoteca, il Museo di arte sacra, Palazzo Viti, l'Ecomuseo dell'alabastro, le aree archeologiche cittadine, le esposizioni cui abbia partecipato il Comune di Volterra, la città di Volterra;
- cancelleria e cartotecnica;
- complementi d'arredo e accessori d'abbigliamento (foulards, sciarpe, borse, giochi, giocattoli);
- riproduzione, anche in scala, di oggetti tratti dalle collezioni, comprese monete e medaglie;
- oggettistica in oro, argento e metalli preziosi;

Gli oggetti posti in vendita devono essere concordati con il responsabile del servizio museale del comune, che deve esprimere parere scritto sulla loro congruità.

Dovranno essere gratuitamente forniti al Comune almeno 10 esemplari d'ogni serie di cartoline, poster e gadget prodotti appositamente per questo servizio.

Il Comune ha diritto ad acquistare tutto il materiale che ritiene necessario per i propri fini istituzionali, allo stesso prezzo che ha pagato il concessionario per quei prodotti.

Gli oggetti prodotti appositamente per questo servizio dovranno essere caratterizzati in modo omogeneo; le immagini dovranno essere riconducibili alle opere originali. Ogni esemplare dovrà essere accompagna-

to dall'indicazione delle specifiche dell'opera originale, della sua ubicazione, nonché della tecnica e del materiale usato per la riproduzione.

- **Diritti di riproduzione**

Al fine di realizzare pubblicazioni, oggetti e gadget da porre in vendita nel bookshop il comune permette al concessionario l'utilizzo del logo del sistema museale e la riproduzione in esenzione dai diritti di riproduzione spettanti allo stesso comune. Detto logo dovrà essere apposto su tutti i materiali cartacei prodotti appositamente per il museo Guarnacci dal concessionario, compreso le borsine di carta, tela o plastica per i clienti.

La produzione dovrà essere preventivamente approvata dal responsabile del servizio museale. Al termine del rapporto la linea di riproduzione dei pezzi rimarrà di proprietà esclusiva del comune.

- **Attività promozionali**

Il concorrente dovrà presentare, in sede di offerta, un progetto pubblicitario e promozionale specificando veste grafica, costi, investimenti, piano finanziario e tempi di realizzazione.

Il suddetto piano sarà oggetto, all'inizio di ogni anno, di confronto tra il Comune di Volterra e il concessionario al fine di verificarne l'attuazione ed i risultati raggiunti.

- **Autorizzazioni**

Ogni oggetto messo in vendita deve essere sottoposto all'esame del Responsabile del Servizio che dovrà verificare la congruità e potrà imporre modifiche o adeguamenti alla gamma di prodotti offerti al pubblico, autorizzandone la vendita nell'area interna al museo. Il Concessionario è tenuto a fornire all'addetto alla vendita una scheda riepilogativa dei prodotti offerti al pubblico aggiornata ogni due mesi e da far verificare dal Responsabile del Servizio

Vendita di prodotti enogastronomici confezionati e di lunga conservazione riconducibili al progetto "Filiere corte - Rete regionale di valorizzazione prodotti agricoli toscani", con la possibilità di organizzare direttamente eventi (degustazioni, presentazioni, ecc.) riconducibili agli stessi.

Art. 6

Addetti al servizio

Il concessionario organizzerà il personale a sua cura e spese formando la manodopera necessaria. Dovrà osservare tutte le norme che disciplinano i rapporti di lavoro. Il Concessionario dovrà garantire la presenza, in ogni momento dell'apertura, di almeno un addetto alla vendita.

Qualora il concessionario abbia necessità di assumere nella propria azienda nuovo personale necessario alla gestione del banco oggetto della concessione, dovrà ricorrere prioritariamente al personale impiegato per almeno sei mesi dal precedente gestore nella gestione dello stesso banco, la cui professionalità corrisponda alle esigenze della nuova gestione.

Egli dovrà indicare, al momento dell'attivazione del servizio, la persona che svolgerà le funzioni di responsabile e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza.

Art. 7

Allestimento del banco

Il locale oggetto della concessione è dotato di impiantistica di base ed è provvisto di finiture architettoniche (intonaco, pavimenti, infissi). La fornitura di riscaldamento ed energia elettrica è a carico del concedente. E' fatto divieto al concessionario di usare l'energia elettrica per uso di riscaldamento e/o condizionamento dell'aria. La redazione e la realizzazione del progetto di allestimento degli impianti, delle attrezzature e degli arredi da collocare negli spazi disponibili è a carico del concessionario.

L'insieme degli impianti, attrezzature ed arredi realizzati dal concessionario sarà oggetto di specifica constatazione definita in contraddittorio con il Comune di Volterra preventivamente all'attivazione dell'attività. In tale occasione le parti concorderanno la valutazione economica da attribuire a tali beni d'investimento. L'amministrazione avrà facoltà, al termine della concessione, di riscattare tale materiale, corrispondendo, nel caso che lo stesso si trovi ancora in buono stato di conservazione, l'eventuale residua parte di ammortamento. Gli investimenti come sopra quantificati si intendono integralmente ammortizzati in cinque anni. Qualora l'amministrazione non intenda riscattare il predetto materiale il concessionario

dovrà rimuoverlo a sua cura e spese al termine del rapporto. Incombe sul concessionario l'obbligo di richiedere ed ottenere i provvedimenti abilitativi previsti dalla normativa vigente in relazione alle attività espletate. Nessuna modifica del progetto di allestimento potrà essere effettuata senza la previa approvazione scritta dell'amministrazione comunale.

Art. 8

Trasparenza

Per la tutela del pubblico interesse il concessionario dovrà esporre, permanentemente e in modo ben visibile, nel locale di vendita, l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio. La merce esposta dovrà recare l'indicazione del prezzo di vendita.

Art.9

Pulizia

Il concessionario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese, alla pulizia ordinaria e straordinaria dello spazio ad esso attribuito comprese le zone di carico e scarico.

Il concessionario provvede alla raccolta dei rifiuti derivanti, a qualsiasi titolo, delle sue attività, al loro trasporto in sacchi chiusi presso gli appositi contenitori.

Art. 10

Modalità di pagamento del canone

Il pagamento del canone annuo dovrà essere effettuato mediante versamento presso la Tesoreria Comunale - Cassa di Risparmio di Volterra, sede di Volterra, in tre rate con scadenza 30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora nella misura prevista dall'art.5 del D.Lgs. n.231/2002.

Art.11

Assicurazione - Cauzione

Il concessionario è l'unico responsabile di tutti i danni connessi con l'esercizio dell'attività.

Prima di iniziare l'attività contrattuale, il concessionario dovrà stipulare una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Terzi, con massimale di €500.000,00 unico;

Prime della stipulazione del contratto il concessionario dovrà costituire mediante polizza fideiussoria o mediante versamento in tesoreria una cauzione pari al 10% del valore stimato dell'appalto a garanzia dell'adempimento delle proprie obbligazioni.

Per la partecipazione alla gara dovrà essere versata una cauzione provvisoria pari al 5% del valore stimato dell'appalto.

Art. 12

Vigilanza sulla gestione

Il Comune di Volterra, tramite il proprio personale, esercita il controllo sul corretto espletamento dell'attività in concessione. Il Concessionario è tenuto a presentare entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale sull'attività espletata con indicazione degli incassi effettuati.

Art. 13

Inadempimenti e penali

1. In caso di mancato rispetto del termine contrattualmente stabilito per l'attivazione del banco di vendita o per ciascun giorno di ingiustificata chiusura dello stesso: €100,00 per ogni giorno lavorativo.

2. In caso di mancato rispetto degli altri termini contrattualmente stabiliti per l'attivazione da parte del concessionario di ciascuna delle attività previste nel presente capitolato o per ciascuna delle scadenze concordate: €50,00 per ogni giorno lavorativo.

3. Euro 100,00 per ogni prescrizione indicata nell'articolo 5 relativamente alle pubblicazioni e all'oggettistica posta in vendita.

Il verificarsi di cinque violazioni nell'arco di un anno fra quelle elencate sopra, anche non consecutive, comporta l'immediata risoluzione del contratto, l'applicazione di una penale pari al 25% del presente contratti, nonché l'incameramento della cauzione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 14 Decadenza

Comportano la decadenza dalla concessione, previo accertamento e contestazione da parte del Comune di Volterra:

- a) La mancata sottoscrizione del contratto entro il termine assegnato;
- b) La mancata attivazione del servizio per oltre giorni 15 oltre il termine contrattualmente stabilito;
- c) Il mancato pagamento di una rata del canone decorsi 30 gg. dal termine di scadenza;
- d) Le ripetute violazioni delle modalità di svolgimento dei servizi;
- e) La dichiarazione di insolvenza, messa in liquidazione, cessazione dell'attività del concessionario;
- f) Il passaggio in giudicato di sentenze di condanna del concessionario per delitti finanziari che incidano sulla moralità professionale;
- g) Inadempimento da parte del concessionario degli obblighi assicurativi anche a favore di terzi nonché quelli relativi al pagamento delle spettanze dei lavoratori e dei contributi previdenziali e assistenziali a loro favore;

Non spetterà al concessionario, in caso di decadenza dalla concessione, alcun indennizzo, nemmeno a titolo di rimborso spese.

In tutti i casi di risoluzione del contratto per il fatto del concessionario, esso ha l'obbligo di effettuare il pagamento di quanto dovuto fino a quel momento ed è tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento, a causa della risoluzione, fra cui il rimborso dei maggiori costi derivanti al Comune di Volterra dalla stipula di un nuovo contratto o, comunque, dalla necessità di provvedere in altro modo alle prestazioni oggetto del contratto medesimo.

In caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali, il Comune di Volterra comunicherà per scritto al concessionario le inadempienze riscontrate, ingiungendogli di adeguarsi con immediatezza, alle prescrizioni impartite per la corretta esecuzione del contratto.

Il concessionario potrà esporre le proprie ragioni o eliminare le cause di decadenza entro i venti giorni successivi alla contestazione.

Trascorso inutilmente tale termine sarà dichiarata la decadenza.